



Prot. 001/MC/mti

Roma, 3 gennaio 2018

Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita

OGGETTO: Circolare CNA Fita 01/2018. Divieti di circolazione 2018 – D.19.12.2017 (G.U.S.G. n°303 del 30.12.2017)

Cari Colleghi,

Il Decreto 19 Dicembre 2017, recante il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l'anno 2018 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 303 del 30 Dicembre 2017.

Il **CALENDARIO 2018** contiene un **monte ore complessivo di divieti (986 ore - 86 giorni** comprensivi delle domeniche e dei giorni festivi che cadono di giorno feriale) **analogo** a quello stabilito per **l'anno 2017 ed inferiore a quello del 2015, 2014 e 2013** (rispettivamente 1.005, 1.096 e 1.104 ore) ma con qualche ora in meno di divieto che cade nei giorni lavorativi (sempre rispetto all'anno 2017):

Divieti di circolazione anno 2013		Divieti di circolazione anno 2014		Divieti di circolazione anno 2015		Divieti di circolazione anno 2016	
Ore complessive	Ore divieto ricadenti in giorni lavorativi	Ore complessive	Ore divieti ricadenti in giorni lavorativi	Ore complessive	Ore divieti ricadenti in giorni lavorativi	Ore complessive	Ore divieti ricadenti in giorni lavorativi
1.104	208	1.096	177	1.005	120	941	112
Divieti di circolazione anno 2017		Divieti di circolazione anno 2018					
Ore complessive	Ore divieti ricadenti in giorni lavorativi	Ore complessive	Ore divieti ricadenti in giorni lavorativi				
986	131	986	129				

Di seguito riportiamo una **SINTESI** del contenuto del **Decreto 19.12.2017 2017** recante
«direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2018».

Dal 1° Gennaio 2018 le giornate di divieto, sono le seguenti (Decreto 19.12.2017 – GUSG n°303del 30.12.2017) :

CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018							
DALLE ORE 9 ALLE ORE 22:		DALLE ORE 7 ALLE ORE 22:		DALLE ORE 14 ALLE ORE 22:		DALLE ORE 8 ALLE ORE 16:	
<ul style="list-style-type: none"> tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre 		<ul style="list-style-type: none"> tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 		<ul style="list-style-type: none"> 30 Marzo 	Venerdì	<ul style="list-style-type: none"> 30 Giugno 	Sabato
Ore 442 (13 x 34)		Ore 270 (15 x 18)		<ul style="list-style-type: none"> 3 Agosto 	Venerdì	<ul style="list-style-type: none"> 7 Luglio 	Sabato
<ul style="list-style-type: none"> 1 Gennaio Lunedì 6 Gennaio Sabato 2 Aprile Lunedì 25 Aprile Mercoledì 1° Maggio Martedì 1 Novembre Giovedì 8 Dicembre Sabato 25 Dicembre Martedì 26 Dicembre Mercoledì 				Ore 16 (8 x 2)		<ul style="list-style-type: none"> 14 Luglio Sabato 21 Luglio Sabato 18 Agosto Sabato 25 Agosto Sabato 	
Ore 117 (13 x 9)						Ore 48 (8 x 6)	
DALLE ORE 8 ALLE ORE 22		DALLE ORE 16 ALLE ORE 22		DALLE ORE 9 ALLE ORE 16		DALLE ORE 9 ALLE ORE 14	
<ul style="list-style-type: none"> 2 Giugno Sabato 28 Luglio Sabato 4 Agosto Sabato 11 Agosto Sabato 15 Agosto Mercoledì 	Sabato	<ul style="list-style-type: none"> 27 Luglio 	Venerdì	<ul style="list-style-type: none"> 31 Marzo 	Sabato	<ul style="list-style-type: none"> 3 Aprile 22 Dicembre 	Martedì Sabato
Ore 70 (14 x 5)		Ore 6 (6 x 1)		Ore 7 (7 x 1)		Ore 10 (5 x 2)	

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un **SUNTO** di quanto contenuto nel più volte richiamato **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 Dicembre 2018, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.**

Di seguito si sintetizzano le **regole** a cui dovranno attenersi, ai fini della circolazione, i mezzi rientranti nel campo di applicazione del suddetto **Decreto 19 Dicembre 2017.**

Dal 1° Gennaio 2018, i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 ton, ai fini della circolazione stradale fuori dai centri abitati, dovranno attenersi alle seguenti REGOLE (Decreto 19.12.2017 – GUSG n°303 del 30.12.2017):

- In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il **limite di massa (7,5 ton.)** è riferito unicamente alla **massa dello stesso**. Tale limitazione non sussiste se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna
- Per i veicoli **provenienti dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il **periodo di riposo** e in presenza di un solo conducente, il **posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso**.
- Per i veicoli **diretti all'estero** (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l'orario di termine del divieto è **anticipato di 2 ore**.
- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione della provenienza dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- **I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. **Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni)**. La deroga vale infine anche per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui al D. del ministero dei trasporti 31.01.07 che rientrano nel campo di applicazione del D. 15.2.01 (trasporto combinato) purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.
- Salvo quanto previsto precedentemente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due per tenere conto delle difficoltà connesse alle operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni
- Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale** o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q.E., Totino-Orbassano, Rivalta S., Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto A., Milano Rogoredo e Milano Smistamento, che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero, **l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore**. La **stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) **destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno**. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
- Le suddette disposizioni si applicano anche ai **veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità**, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni; **si applicano infine anche ai veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano**

VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1. Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VFFF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua, ecc.)
2. **Smaltimento rifiuti** delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a **servizi postali** ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
4. Adibiti al **servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio**
5. Adibiti al **trasporto di carburanti o combustibili**, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
6. Adibiti al trasporto esclusivamente di **animali destinati a gareggiare** in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
7. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a **bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili ovvero che trasportano merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali**
8. Adibiti al trasporto di forniture e viveri **o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile** muniti di idonea documentazione
9. Adibiti esclusivamente al trasporto di: **giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico - latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso**.
10. **Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
11. Costituiti da autocisterne adibite al **trasporto di acqua per uso domestico**
12. Adibiti allo **spurgo di pozzi neri e condotti fognari**
13. Adibiti al trasporto di **derrate alimentari deperibili in regime ATP**
14. Adibiti al trasporto di **prodotti deteriorabili che non richiedono il regime ATP** quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali, pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
15. Con **prenotazione (di Sabato) per revisione** (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
16. **Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale**
17. **Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo**
18. **veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.**

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti 19 Dicembre 2017, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

(f.to) **Il Responsabile Nazionale**
Mauro Concezzi